

**CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 1245 DEL 02/04/77**

*Al fine dell'applicazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, il progetto di un'opera va qualificato come "esecutivo", quando contenga lo sviluppo completo e particolareggiato dell'opera medesima, con dati, calcoli e disegni di per sé sufficienti a consentirne l'attuazione anche da parte di persona diversa dal progettista; va qualificato come "di massima", quando si limiti ad esprimere le linee essenziali delle idee dell'autore, in modo da consentire una valutazione orientativa dell'opera, ma senza scendere al dettaglio delle sue singole parti. Lo stabilire, nel caso concreto, la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di progetto importa un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità, ove correttamente e logicamente motivato.*